

Causa C-337/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 maggio 2023

Ricorrenti nel procedimento monitorio:

«APS beta Bulgaria» EOOD

«Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» AD

Oggetto del procedimento principale

Nella specie, si tratta di una serie di procedimenti in cui i fideiussori scelti da soggetti che concedono crediti ai consumatori - laddove il contratto di credito prevede un tasso di interesse più elevato in caso di rifiuto di stipulazione del relativo contratto di fideiussione - chiedono l'emanazione di un titolo esecutivo nei confronti dei rispettivi consumatori per tutti gli importi mutuati unitamente alla loro remunerazione, sebbene la legge nazionale preveda l'estinzione della rispettiva garanzia alla scadenza di un termine entro il quale il creditore principale sia rimasto inerte nei confronti del consumatore mutuatario.

Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (direttiva 93/13/CEE) debbano essere interpretati nel senso che,

laddove un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore, il contenuto del contratto di fideiussione non costituisca l'«oggetto principale» del contratto con tale terzo, bensì costituisca parte integrante del contenuto del contratto di credito. Se rilevi la circostanza che il creditore e il garante siano soggetti collegati.

2. Se il punto 1, lettera i), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui il consumatore sia tenuto a fornire un fideiussore nell'ambito di un contratto di credito già stipulato - ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore -, il contenuto dell'obbligo del consumatore nell'ambito del contratto di fideiussione concluso successivamente, il giorno della stipulazione del contratto di credito, debba essere considerato incerto, non essendo stato possibile per il consumatore stesso scegliere o proporre il soggetto che sarà nominato dal creditore come futuro fideiussore.

3. Nel caso in cui la questione precedente debba essere risolta nel senso che l'oggetto del contratto di fideiussione sia certo: se il punto 1, lettere i), j) e m), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che,

nel caso in cui il consumatore si sia impegnato a fornire un fideiussore nell'ambito di un contratto di credito già concluso - ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore -, il contenuto degli obblighi del consumatore nell'ambito del contratto di credito debba essere considerato incerto e ciò possa determinare la nullità del contratto di credito o di singole clausole del medesimo.

4. Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui un soggetto, nella concessione di un credito, imponga al consumatore la conclusione di un contratto con una persona nominata dal creditore medesimo, diretto a garantire i diritti del creditore nei confronti del consumatore, si tratti sempre di uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore e, quindi, di una pratica commerciale aggressiva.

5. In caso di risposta negativa alla quarta questione: se gli articoli 4, paragrafo 1, e 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che

in un procedimento giudiziario unilaterale quale il procedimento ingiuntivo, in cui il consumatore non è parte, il giudice possa fondare il dubbio che una

clausola contrattuale sia abusiva sul solo sospetto che la clausola sia stata accettata dal consumatore per effetto di una pratica commerciale sleale, o se la sussistenza di quest'ultima debba essere acclarata con certezza.

6. Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE) debba essere interpretato nel senso che

tale disposizione debba trovare applicazione nel caso in cui il contratto di credito sia collegato ad un servizio accessorio, vale a dire la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo, aprendo al consumatore la possibilità di far valere non solo i propri diritti in caso di violazione, da parte del fideiussore, dei propri obblighi, come il pagamento successivamente alla scadenza di un termine di legge, bensì anche eccezioni procedurali che escludano l'obbligo nei confronti del fideiussore.

7. Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, alla luce del principio di effettività, consenta, ovvero – nell'assunto che il contratto di credito e il contratto di fideiussione costituiscano operazioni collegate - se l'articolo 5 e l'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell'allegato alla direttiva medesima, consentano

una giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore di un contratto collegato a un contratto di credito al consumo, che abbia percepito un corrispettivo dal consumatore per la garanzia del contratto di credito e, in base ad una clausola contrattuale, abbia effettuato il pagamento al creditore principale, nonostante la scadenza del termine previsto dall'articolo 147 della *Zakon za zadalzhniata i dogovorite* (Legge sulle obbligazioni e sui contratti) - il che, secondo la giurisprudenza, estingue interamente la garanzia - possa tuttavia invocare la surroga nei diritti del creditore originario e, fondandosi su una giurisprudenza contrastante relativa all'applicabilità della legge, esigere il pagamento dal debitore principale.

8. Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, nel combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui il contratto di credito preveda l'obbligo di conclusione di un contratto di fideiussione collegato, con conseguente aumento dell'importo complessivo del debito derivante dal contratto di credito, il tasso di interesse annuo effettivo globale debba essere calcolato anche in base al maggior importo delle rate conseguente alla remunerazione del garante. Se rilevi chi abbia scelto il fideiussore e la circostanza che questi sia un soggetto collegato al creditore principale.

9. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

l'errata indicazione del tasso di interesse annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di mutuatario debba essere considerata quale mancata indicazione del tasso medesimo nel contratto di credito e il giudice nazionale debba applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la sua mancata indicazione in un contratto di credito al consumo. Se tali conseguenze debbano essere ritenute necessariamente vincolanti anche per il fideiussore, che abbia provveduto al pagamento, nei confronti del consumatore.

10. Se l'articolo 23, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

la sanzione prevista dal diritto nazionale rappresentata dalla nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l'importo del capitale erogato, debba ritenersi proporzionata nel caso in cui, nel contratto medesimo, il tasso d'interesse annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso, non essendo esposto il costo di un fideiussore professionista scelto dal creditore (sebbene il tasso d'interesse annuo effettivo globale sia indicato in termini numerici nel testo del contratto di credito).

11. Se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (direttiva 2009/138/CE), nel combinato disposto con l'allegato 1, parte A, n. 14, della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che

l'esercizio professionale di attività retribuita di fideiussore, in base alla quale la società garante provvede, in tutti i casi di inadempimento, al versamento della somma complessiva del credito utilizzato da un consumatore in qualità di debitore principale e la remunerazione della fideiussione venga corrisposta unitamente alle singole rate del credito, indipendentemente dall'inadempimento del consumatore, costituisca un'«attività di assicurazione» ai sensi della direttiva medesima.

12. In caso di risposta affermativa all'undicesima questione: se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che

un soggetto che svolga l'attività di cui all'undicesima questione sia sottoposto all'obbligo dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli assicuratori.

Normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

Normativa nazionale

Grazhdanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile) - Articoli 5, 6, 7, 410, 411, 413, 414, 414a, 415 e 416.

Zakon za potrebitelskia kredit (Legge sul credito al consumo) - Articoli 2, 9, 10, 10a, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e 33 e § 2 delle Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative).

Zakon za zashtita na potrebitelite (Legge sulla protezione del consumatore) - Articoli 143, 144, 145, 146 e 147 e § 13a del Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative).

Zakon za zadalzhniata i dogovorite (Legge sulle obbligazioni e sui contratti, in prosieguito: la « ZZD ») - Articoli 22, 86, 138, 141, 142, 143, 146 e 147.

Postanovlenie No 426 ot 18 dekemvri 2014 g. za opredelyane razmera na zakonната lihva po prosrocheni parichni zadalzhenia (Decreto n. 426 del 18 dicembre 2014 che fissa l'importo del tasso legale degli interessi moratori relativi ai debiti monetari) - Articolo unico e paragrafo 1 del Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative).

Zakon za sadebnata vlast (Legge sull'ordinamento giudiziario) - Articolo 130

Kodeks za zastrahovaneto (Codice delle assicurazioni) - Articoli 3, 28 e 29 e Allegato 1

Decisione interpretativa n. 4/2013 dell'Obshto sabranie na grazhdanskata i targovskata kolegii (Sezioni civili e commerciali unite, in prosieguo: le «OSGTK») della Varhoven kasatsionen sad (Corte di cassazione, in prosieguo: la «VKS») del 18 giugno 2014.

Decisione interpretativa n. 5/2019 delle OSGTK della VKS del 21 gennaio 2022.

Decisione n. 5389 del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) del 1° marzo 2019 nel caso di appello civile n. 2165/2019

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di un procedimento nazionale d'ingiunzione di pagamento, che costituisce un procedimento formale (scritto) ed è prevalentemente condotto da una parte. Pertanto, salvo espressa indicazione contraria, i «fatti» esposti consistono in affermazioni delle ricorrenti che possono essere oggetto di contestazione.

Quanto al procedimento n. 11879/2023

- 2 La ricorrente, la «APS beta Bulgaria» EOOD, ha chiesto l'emaneazione di un'ingiunzione di pagamento, ossia di una decisione con cui il giudice ordina al debitore di riconoscere e assolvere il credito del creditore o di contestarlo entro un determinato termine; se il credito non viene contestato, si procede all'esecuzione.
- 3 Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il 15 aprile 2021 il debitore concludeva con un'altra persona giuridica, la «Easy asset management» AD un contratto di credito al consumo per 300 BGN con un tasso di interesse del 40% annuo e un tasso d'interesse annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») del 48,35%. Il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato in 12 rate di pari importo di 34 BGN ciascuna entro il 7 luglio 2021, corrispondente ad un capitale complessivamente rimborsato pari a 315,24 BGN. A termini del contratto, il mutuatario si impegna a fornire al mutuante, entro tre giorni dalla conclusione del contratto una delle seguenti garanzie: due persone fisiche con reddito certo e buona affidabilità creditizia, una garanzia bancaria a favore del mutuante per l'importo di 315,24 BGN, ancora valida 30 giorni dopo la scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi contrattuali, o una società operante nel settore delle garanzie finanziarie di gradimento del mutuante, in qualità di fideiussore.
- 4 Alla data della concessione del prestito, ossia il 15 aprile 2021, il debitore de quo concludeva parimenti un contratto volto all'ottenimento di una fideiussione da parte di un soggetto estraneo al procedimento, la «Financial Bulgaria» EOOD (società controllata della «Easy asset management» AD), in cui la società medesima si impegnava ad adempiere agli obblighi del debitore nei confronti del creditore originario su richiesta di quest'ultimo (obbligandosi, quindi, a concludere un contratto di fideiussione favore del creditore). Per l'assunzione di tale obbligo, la «Financial Bulgaria» EOOD percepiva un corrispettivo pari a 92,76 BGN,

versato direttamente al creditore originario, la «Easy asset management» AD, unitamente alle singole rate del credito che risultavano così maggiorate di 7,73 BGN. In tal modo, la rata mensile complessiva risultava di 34 BGN con un importo totale da rimborsare pari a 403 BGN. L'onere effettivo per il consumatore è pari al 30% del debito per tre mesi, equivalente ad un TAEG superiore al 120%.

- 5 La ricorrente deduce che, a seguito del pagamento effettuato dalla «Financial Bulgaria» EOOD al creditore originario, la «Easy Asset Management» AD, in data 5 aprile 2022, oltre sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto di credito (il periodo è rilevante alla luce della disposizione dell'articolo 147, ZZD), la prima società, in qualità di fideiussore escusso, si sarebbe surrogata nei diritti del creditore originario nei confronti del debitore per tutti gli importi da essa versati per un totale di 342,20 BGN, oltre ad una remunerazione residua a suo favore pari a 77,30 BGN.
- 6 La società garante avrebbe ceduto il proprio credito, con contratto del 31 marzo 2022, alla ricorrente «APS beta Bulgaria» EOOD, cessione che sarebbe stata comunicata al debitore il 2 maggio 2022. Quest'ultima società reclama, pertanto, dal debitore somme complessivamente pari a 442,76 BGN (oltre alle spese processuali).

Quanto al procedimento n. 11882/2023

- 7 In questo procedimento, la «APS beta Bulgaria» EOOD ha nuovamente richiesto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore per inadempimento nei confronti del fideiussore nell'ambito di un contratto di credito al consumo, sebbene il fideiussore avesse adempiuto agli obblighi nei confronti del creditore originario.
- 8 In tale procedimento il creditore è un'altra società finanziaria, la «Kredisimo» AD, che il 5 settembre 2016 concedeva al consumatore, in qualità di mutuatario, un credito di 1.700,00 BGN con un TAEG del 50%, rimborsabile in [18] rate mensili di pari importo di 115,26 BGN ciascuna, corrispondente ad un capitale complessivamente rimborsato pari a 2.074,68 BGN. A termini del contratto, il consumatore può fornire al creditore una garanzia sotto forma di garanzia bancaria non condizionata o concludere un contratto di fideiussione con un soggetto scelto dal creditore entro 48 ore dalla conclusione del contratto di credito stesso, nel qual caso il consumatore riceverebbe l'approvazione del credito entro 24 ore. Laddove non venga fornita alcuna garanzia, il termine per la concessione del credito è di 14 giorni. Inoltre, in base al contratto, se il debitore non fornisce garanzia, il creditore si riserva il diritto di revocare il credito anticipatamente.
- 9 Il 5 settembre 2016 il debitore concludeva un contratto con altra società garante, la «I Trust» EOOD, avente ad oggetto la concessione di una fideiussione a favore del creditore a fronte di un corrispettivo pari a 124,39 BGN mensili per un periodo di 18 mesi, per un totale di 2 239,02 BGN (superiore all'importo del capitale mutuato).

- 10 La ricorrente nel procedimento de quo, la «APS beta Bulgaria», sostiene che, il 23 febbraio 2021 (successivamente alla scadenza del termine semestrale, di cui all'articolo 147, ZZD, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata del credito), la società garante avrebbe versato al creditore originario la somma complessiva di 2 498,01 BGN. A favore della società garante residuerebbe, inoltre, un credito complessivamente pari a 2 595,72 BGN a titolo di corrispettivo della fideiussione ed interessi di mora.
- 11 Secondo quanto dedotto, la società garante, la «I Trust» EOOD, avrebbe ceduto i propri crediti, acquisiti in via di regresso per effetto del pagamento effettuato in data 23 febbraio 2021, alla ricorrente nel procedimento de quo, la «APS beta Bulgaria» EOOD, con atto di cessione del 2 marzo 2021, notificato al debitore il 31 marzo seguente. Viene quindi chiesta la condanna del debitore al pagamento di 5.093,73 BGN, oltre alle spese del procedimento.

Quanto al procedimento n. 17309/2023

- 12 Le deduzioni effettuate in tale procedimento sono molto simili a quelle dei procedimenti menzionati supra citati che interessano lo stesso creditore, la stessa società garante e lo stesso cessionario.
- 13 In tale procedimento, il fideiussore risponde, per effetto del contratto di fideiussione, anche successivamente alla scadenza degli obblighi del consumatore previsti dal contratto di credito al consumo, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia agito nei confronti del consumatore e/o del fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza degli obblighi del consumatore previsti dal contratto di credito al consumo.

Quanto al procedimento n. 17635/2023

- 14 Tale procedimento, analogamente al primo, n. 11879/2023, verte parimenti su un credito al consumo concesso al debitore dalla «Easy asset management» AD, ove la «Financial Bulgaria» EOOD, società controllata del creditore, ha fornito la fideiussione su richiesta del consumatore. Ricorrente e cessionario, invece, è la «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» AD.
- 15 Secondo quanto dedotto, la società garante avrebbe pagato il creditore originario successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all'articolo 147, ZZD, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata del credito, surrogandosi, in tal modo, nei diritti del creditore; il credito vantato dalla società garante sarebbe stato trasferito alla ricorrente, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» AD, per effetto di atto di cessione.

Quanto al procedimento n. 24555/2023

- 16 Come nel primo procedimento, la pretesa si fonda su un contratto di credito concluso con la «Easy asset management» AD, relativamente al quale la sua

controllata, la «Financial Bulgaria» EOOD, ha fornito la fideiussione su richiesta del consumatore.

- 17 Secondo quanto dedotto, la società garante avrebbe pagato il creditore originario (entro il termine semestrale di cui all'articolo 147, ZZD, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata) e, in pari data, avrebbe ceduto i propri crediti, ossia quelli acquisiti in via di regresso per effetto del pagamento unitamente a quelli relativi al corrispettivo della fideiussione, alla ricorrente, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» AD, comunicando la cessione al debitore.

Quanto al procedimento n. 24706/2023

- 18 Al pari del primo procedimento, la pretesa si fonda su un contratto di credito concluso con la «Easy asset management» AD, relativamente al quale la sua controllata, la «Financial Bulgaria» EOOD, ha fornito la fideiussione, su richiesta del consumatore.
- 19 Secondo quanto dedotto, la società garante avrebbe pagato il creditore originario (successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all'articolo 147, ZZD, decorrente dalla data di scadenza dell'ultima rata) e, in pari data, avrebbe ceduto i propri crediti, ossia quelli acquisiti in via di regresso per effetto del pagamento unitamente a quelli relativi al corrispettivo della fideiussione, alla ricorrente, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» AD, comunicando la cessione al debitore.

Quanto al procedimento n. 25027/2023

- 20 Il contesto di fatto esposto in tale procedimento è analogo a quello del procedimento n. 24706/2023.

Quanto al procedimento n. 25108/2023

- 21 Il contesto di fatto esposto in tale procedimento è analogo a quello del procedimento n. 24706/2023.

Breve presentazione delle motivazioni alla base del rinvio pregiudiziale

Nesso con il diritto dell'Unione e necessità dell'interpretazione: sul collegamento tra il contratto di credito e il contratto di fideiussione - le prime tre questioni pregiudiziali

- 22 In primo luogo, il giudice del rinvio intende acclarare in qual misura i contratti di credito conclusi dai debitori nella specie siano collegati ai contratti di fideiussione, al fine di poter valutare la natura abusiva delle clausole ivi contenute. Nella specie, vi è il sospetto che i contratti di fideiussione siano stati conclusi principalmente al fine di eludere le restrizioni previste dalla normativa in materia

di credito al consumo, la quale, per i contratti di credito al consumo, stabilisce un tasso annuo effettivo globale (TAEG) massimo.

- 23 Il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare d'ufficio se le clausole tanto del contratto di credito originario quanto del contratto di garanzia siano abusive. Quest'ultimo contratto viene ricondotto dalla legge bulgara al contratto di mandato ai sensi dell'articolo 280, ZZD: il futuro fideiussore si impegna nei confronti del creditore originario ad adempiere l'obbligazione del debitore. Ciò deriva dal fatto che, secondo la legge bulgara, il contratto di fideiussione è indipendente dal contratto di credito principale e le parti del contratto di fideiussione sono il creditore e il fideiussore (articolo 138, comma 1, ZZD). Pertanto, l'obbligo di garantire lo specifico contratto di credito e il corrispettivo per la fornitura di tale servizio finanziario costituirebbero l'oggetto principale del contratto di fideiussione, rispetto al quale non è possibile valutare la natura abusiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE. Questa interpretazione è in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, ad esempio al punto 62 della sentenza del 16 luglio 2020, nelle cause riunite C- 224/19 e C- 259/19, Caixabank, e con la giurisprudenza ivi richiamata: essendo il contratto concluso tra un consumatore, in qualità di debitore, e un fideiussore professionista, le parti non sono le stesse del contratto di credito e i loro obblighi sono differenti. Se l'assunzione della garanzia e il prezzo non vengono concordati, il contratto non può sussistere.
- 24 Si pone peraltro la questione se, in una fattispecie come quella in esame, la classificazione del contratto di fideiussione come negozio autonomo con un oggetto principale distinto da quello del contratto di credito sia idonea a garantire un'efficace protezione dei consumatori conformemente all'obbligo per gli Stati membri sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. A tal proposito, non vi è dubbio che il contratto di fideiussione sia stato concluso tra parti distinte rispetto al contratto originario e contenga diritti e obblighi differenti.
- 25 Molte ragioni inducono, tuttavia, a ritenere che entrambi i contratti disciplinino in realtà un unico rapporto giuridico volto ad assicurare un aumento del debito del consumatore mutuatario: a termini del contratto di credito principale, il consumatore non può scegliere egli stesso il fideiussore – essendo invece obbligato, qualora non ne abbia reperito uno, ad accettare il fideiussore designato dal creditore. In primo luogo, come avvenuto nelle fattispecie oggetto del primo procedimento nonché dei procedimenti da 3 a 8, il fideiussore è direttamente collegato al creditore, ovvero è una sua società controllata. In secondo luogo, tutti i contratti di fideiussione conclusi prevedono una remunerazione superiore al 75% dell'importo complessivo del credito da rimborsare. In terzo luogo, il corrispettivo per la prestazione della garanzia viene versato alle stesse scadenze delle rate del credito e, dal punto di vista del consumatore, diviene parte integrante degli obblighi derivanti dal contratto di credito. Infine, il prezzo della garanzia non è incluso nel TAEG del contratto di credito principale e ne aumenta significativamente il costo, in violazione della normativa nazionale.

- 26 D'altro canto, sorge anche la questione relativa alla natura del contratto di garanzia, che viene sì concluso su richiesta del consumatore, ma con un soggetto scelto unilateralmente dal creditore originario. In realtà, la limitata possibilità di scelta del consumatore lascia questi nell'incertezza, al momento della conclusione del contratto di credito, circa l'identità del garante cui sarà vincolato e le relative condizioni.
- 27 Ci si chiede, quindi, se, in presenza di tale duplice rapporto contrattuale (contratto di credito e contratto di fideiussione), si possa ritenere che il contenuto del contratto di fideiussione, complessivamente considerato, violi il punto 1, lettera i), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE. Ciò detto - ma solo laddove entrambi i contratti vengano interpretati nel senso di un unico rapporto contrattuale -, il giudice del rinvio potrebbe ritenere il contratto di fideiussione nullo nel suo complesso, considerato che l'oggetto principale del contratto medesimo non è determinato dal consumatore, essendo quest'ultimo, invece, costretto ad accettare il soggetto scelto dal creditore originario.
- 28 Tuttavia, l'incertezza relativa all'identità del fideiussore potrebbe essere altresì considerata quale incertezza del contratto di credito inizialmente concluso, in quanto, in caso di validità della clausola, l'assenza di un fideiussore per il contratto medesimo potrebbe determinare l'inadempimento del contratto, il che, in base alle condizioni generali del contratto stesso, condurrebbe, nella fattispecie oggetto del secondo e del terzo procedimento, alla risoluzione anticipata del contratto e, nella fattispecie oggetto degli altri procedimenti, alla ritardata concessione del credito. Appare, pertanto, necessario rispondere alla domanda se l'inclusione nel contratto di credito dell'obbligo di conclusione di un contratto di fideiussione con un soggetto designato dal creditore possa essere considerata quale clausola contrattuale abusiva ai sensi del punto 1, lettere i), j) e m), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE.

Quanto al nesso tra la pratica consistente nella nomina del fideiussore da parte del creditore originario e la natura abusiva delle clausole contrattuali - quarta e quinta questione pregiudiziale

- 29 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (punti 43 e 44 della sentenza del 15 marzo 2012, Perenicovà e Perenic, C- 453/10, e punti da 48 a 50 della sentenza del 19 settembre 2018, Bankia, C- 109/17), l'inserimento di una clausola in un contratto in applicazione di una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE rappresenta un elemento ai fini della valutazione del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/13/CEE.
- 30 A parere del giudice del rinvio, il quantum degli obblighi dei debitori negli otto procedimenti pendenti dipende dal fatto che essi forniscano o meno un fideiussore al creditore. A tal riguardo, occorre esaminare se la scelta del fideiussore da parte del creditore, la cui persona diviene vincolante per il consumatore, possa essere interpretata quale pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 205/29/CE. In questo contesto, il giudice del rinvio necessita di una risposta alla domanda se il

carattere sleale della pratica commerciale, come aggressivo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE, possa essere determinato, nel caso di specie, unicamente alla luce della natura del negozio giuridico sorto inter partes sotto forma di contratto di credito e delle conseguenze previste in caso di assenza di un garante, o se tale valutazione debba essere effettuata anche sulla base di altri fattori.

- 31 D'altro canto, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della natura unilaterale del procedimento ingiuntivo, si troverebbe impossibilitato ad applicare le norme ai fini di una valutazione complessiva della sussistenza di una pratica commerciale sleale, considerato che i consumatori non sono ancora parti del procedimento ingiuntivo. Come affermato dalla Corte di giustizia al punto 38 della sentenza dell'11 maggio 2020, Lintner, C-511/17, nei procedimenti unilaterali quali il procedimento ingiuntivo, il giudice può negare la tutela ad una parte contraente nel caso in cui, pur non avendo stabilito con certezza che una determinata clausola debba essere qualificata come abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE, nutra ragionevoli dubbi al riguardo. Tale obbligo discende dall'esigenza dettata dall'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE di fornire mezzi efficaci per proteggere i consumatori dall'assoggettamento a clausole abusive. Nel caso in esame, tuttavia, i ragionevoli dubbi del giudice in ordine al carattere abusivo di una clausola contrattuale risultano accentuati da ulteriori ragionevoli dubbi, ossia che la clausola de qua sia divenuta parte integrante del contratto per effetto dell'attuazione di una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 2005/29/CE. Conseguentemente, occorre acclarare se, in questo caso, un eventuale dubbio quanto al carattere abusivo della pratica commerciale possa indurre a ritenere che sussistano, in conclusione, ragionevoli dubbi anche con riguardo al carattere abusivo di una clausola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.

Applicazione effettiva del termine relativo alla liberazione del fideiussore dai propri obblighi nei confronti del creditore e del consumatore - Sesta questione pregiudiziale

- 32 Un'ulteriore questione sorge con riguardo alla consolidata giurisprudenza nazionale relativa all'applicazione del termine per la liberazione del fideiussore dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 147, ZZD. Nel caso in cui il contratto di credito al consumo richieda obbligatoriamente la prestazione di una fideiussione, tale giurisprudenza lascia il consumatore mutuatario nell'incertezza circa gli effetti del contratto stesso al momento della sua conclusione.
- 33 Ai sensi dell'articolo 147, ZZD, l'obbligo del fideiussore al pagamento nei confronti del creditore principale viene meno qualora quest'ultimo non faccia valere il proprio credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso. Questa disposizione è cogente. Secondo una decisione interpretativa nazionale vincolante, si tratta di un termine di decadenza: qualora il creditore non abbia fatto valere il proprio diritto nei confronti del debitore principale, il rapporto giuridico tra il medesimo ed il garante del contratto

si estingue completamente. I pagamenti effettuati dal fideiussore o la conferma dei propri obblighi nei confronti del debitore principale restano irrilevanti ai fini degli effetti di tale termine, trattandosi di un termine verificato d'ufficio dal giudice. Non si tratta di un termine di prescrizione.

- 34 Allo stesso tempo, alcuni collegi giudicanti ritengono che le conclusioni relative alla completa estinzione della fideiussione possano essere applicate ai diritti del creditore nei confronti del garante, ma non ai diritti di quest'ultimo nei confronti del consumatore debitore. In contrasto con la decisione interpretativa, essi ritengono che l'estinzione della garanzia non produca effetti assoluti, ma che solo il garante possa invocarla. Tale tesi, che fa riferimento alla scadenza prevista dal diritto nazionale ai fini della cessazione (e non dell'estinzione) della responsabilità del garante e, di conseguenza, di qualsivoglia diritto di regresso nei confronti del debitore, determina difficoltà nell'applicazione della direttiva sui contratti di credito al consumo, in particolare dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE. Il giudice del rinvio dubita che tale disposizione possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, in tutti i procedimenti, i debitori hanno concluso, oltre al rispettivo contratto di credito al consumo, anche contratti ai fini della prestazione di una fideiussione a titolo oneroso, il che, a parere del giudice del rinvio, costituisce un servizio finanziario al consumatore.
- 35 Sorge, conseguentemente, la questione se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE possa essere applicato nei casi in cui il fideiussore sia venuto meno all'obbligo di negare il pagamento in considerazione della scadenza del termine di responsabilità previsto dal diritto nazionale, facendo valere l'estinzione della garanzia ex articolo 147, ZZD. Alla luce della definizione di cui all'articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48/CE, tale applicazione è possibile unicamente nell'assunto che i due contratti formino un'unità e si finanzino a vicenda, considerato che il consumatore versa il corrispettivo per la garanzia unitamente alle rate del contratto di credito. Nel caso in cui la disposizione sia parimenti applicabile nei confronti del garante, è necessario rispondere alla domanda se essa si applichi non solo alle reciproche pretese che il consumatore possa far valere nei confronti del prestatore di servizi nell'ambito di un contratto di servizi, ma anche alle sue eccezioni processuali, ad esempio il diniego di soddisfare un credito di regresso di un soggetto, il cui obbligo sia già scaduto.
- 36 Occorre, inoltre, esaminare la compatibilità con il diritto dell'Unione della giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore potrebbe invocare la scadenza del termine di responsabilità di cui all'articolo 147 ZZD, avendo il creditore originario o messo di far valere il proprio diritto in base al contratto di credito nei confronti del consumatore debitore entro sei mesi dall'ultima scadenza, ma quest'ultimo non potrebbe invocare la scadenza di tale termine nei confronti del fideiussore che abbia provveduto al pagamento.
- 37 Anche nell'ipotesi in cui l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non dovesse essere applicabile nel caso di specie, occorre risolvere la questione se tale giurisprudenza nazionale, espressamente invocata dal fideiussore nel terzo

procedimento di rinvio pregiudiziale con richiamo ad una giurisprudenza nazionale contrastante al riguardo, non sia in contrasto con l'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, considerato che tale giurisprudenza consente al fideiussore professionista di determinare autonomamente la portata del proprio obbligo, contrariamente al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato della direttiva medesima. Nel caso in cui il fideiussore decidesse di eccepire, nei confronti del creditore originario, il fatto che la richiesta di sua escussione avvenga successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 147 ZZD, il mutuatario debitore non sarebbe debitore delle rate del credito nei confronti del fideiussore. Tuttavia, qualora il fideiussore non si opponga e provveda al pagamento, sebbene, secondo una decisione interpretativa vincolante in tema di procedimenti ingiuntivi, tale obbligo non sussistesse per il medesimo, il consumatore, quale debitore principale, rimarrebbe responsabile nei confronti del fideiussore, non potendo invocare, secondo la giurisprudenza richiamata supra, la scadenza del termine relativo alla responsabilità del fideiussore. Quantomeno in uno dei procedimenti, questo effetto deriva da una clausola contrattuale espressa facente riferimento ad un'interpretazione contrastante, da parte dei giudici nazionali, della disciplina relativa all'applicabilità del termine de quo, che si dovrebbe fondare su norme cogenti (ai sensi dell'articolo 147 ZZD) relative al contenuto del contratto di fideiussione, la cui tutela è preclusa al consumatore. Il contrasto della giurisprudenza nazionale consente, quindi, al garante di definire i termini del contratto di fideiussione, privando la tutela del consumatore disposta dal diritto nazionale della sua efficacia pratica.

- 38 Occorre pertanto rispondere alla questione se il principio della tutela effettiva del consumatore contro le clausole abusive del contratto di garanzia, che disciplinano il modo in cui il professionista che abbia assunto un obbligo fideiussorio debba trattare la richiesta di escussione rivoltagli dal creditore originario successivamente alla scadenza del termine di responsabilità del garante, osti all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in base alla quale unicamente il garante stesso può eccepire la scadenza del termine di responsabilità.
- 39 La questione dev'essere risolta anche alla luce dell'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, ossia se tale disposizione consenta che una giurisprudenza nazionale contrastante relativa ad una specifica questione del diritto nazionale possa essere utilizzata ai fini di un'interpretazione incerta di clausole contrattuali a danno del consumatore, come avvenuto nella specie.

Effetti della remunerazione della fideiussione sulla determinazione del TAEG nel contratto di credito

- 40 I successivi tre quesiti sono identici ai quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte di giustizia nella causa pendente Profi Credit Bulgaria, C-714/22. Essi riguardano l'obbligo del creditore, in un contratto di credito al consumo, di indicare in termini chiari il TAEG nel testo del contratto di credito per non indurre in errore il consumatore. Richiamando integralmente la motivazione di tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga se la direttiva

2008/48/CE non imponga, oltre all'indicazione del TAEG nel testo del contratto di credito, anche l'indicazione di un TAEG calcolato correttamente secondo il metodo previsto dalla direttiva medesima. Nel caso in esame, i costi dei contratti di fideiussione, non essendo parte integrante dei contratti di credito, non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione del TAEG dei contratti di credito. Il giudice del rinvio non sa se i costi della fideiussione debbano rientrare nel TAEG o meno, soprattutto nel caso in cui il fideiussore che si impegna a garantire gli obblighi del consumatore sia scelto dal creditore originario ma remunerato dal consumatore. A termini della definizione di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, anche i costi dei servizi accessori devono essere inclusi nel TAEG qualora il ricorso a tali servizi costituisca un presupposto per la concessione del credito ovvero per la sua concessione alle condizioni contrattuali previste. È esattamente quanto avviene nella specie.

- 41 Nel valutare se il corrispettivo versato al fideiussore nell'ambito di un contratto collegato con il debitore debba essere incluso nel TAEG del contratto di credito, occorre anche chiedersi se e a quali condizioni tali costi possano essere considerati quale componente del TAEG, tenendo presente che il debitore aveva la possibilità di proporre egli stesso, entro un breve termine, un fideiussore. Dovrebbe, pertanto, tenersi parimenti conto della natura volontaria della scelta, soprattutto con riguardo alla determinazione del fideiussore, che in ultima analisi dipende dalla volontà del creditore originario, alle condizioni relative all'accettazione, da parte del creditore, di un altro eventuale garante, sempreché disponibile, e al lasso di tempo entro il quale il debitore può reperire il garante.
- 42 Occorre, inoltre, nuovamente chiedersi se l'indicazione, in un contratto di credito, di un TAEG erroneo debba essere equiparata alla sua omessa indicazione, dal momento che la finalità dell'obbligo di informazione – vale a dire che il consumatore possa effettivamente confrontare le offerte sul mercato del credito – non risulta soddisfatta. A tal riguardo, sorge poi la domanda correlata se l'equiparazione dell'indicazione di un TAEG errato alla sua omessa indicazione non conduca, considerata nel suo complesso, ad una sproporzione della sanzione prevista dal diritto nazionale per l'erronea determinazione del tasso medesimo.

Sulla natura giuridica del contratto di fideiussione e sulla sua classificazione come operazione assicurativa

- 43 Il giudice del rinvio nutre, inoltre, dubbi in merito alla corretta classificazione, alla luce del diritto dell'Unione, delle operazioni con cui i consumatori convengono che un determinato soggetto, dietro compenso, garantisca il loro debito nei confronti di un altro creditore, laddove si tratti di operazioni effettuate su base professionale permanente. Talune sezioni del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) e del Varhoven kasatsionen sad (Corte di Cassazione) muovono implicitamente dal presupposto che si tratti, in tali casi, di operazioni fideiussorie ordinarie, che non sono soggette ad alcuna normativa di autorizzazione e che possono essere concluse da chiunque.

- 44 Con tali operazioni, un soggetto si impegna, tuttavia, in caso di mora del consumatore debitore, a rispondere dell'inadempimento del medesimo con riguardo agli specifici obblighi sussistenti nei confronti del creditore in caso di inadempimento, a fronte della corresponsione, da parte del debitore stesso, di un corrispettivo per tale servizio. L'obbligo così assunto presenta caratteristiche principali simili a quelle di un contratto di assicurazione del credito: responsabilità al verificarsi di un evento futuro e incerto di natura negativa (inadempimento di un contratto) a fronte di un corrispettivo. Per questo motivo, il giudice del rinvio necessita di un'interpretazione per acclarare se contratti come quelli conclusi con i debitori nei procedimenti ingiuntivi di cui trattasi (aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, di una fideiussione nei confronti dei rispettivi creditori) possano essere classificati quali contratti di assicurazione. La pertinente direttiva 2009/138/CE non definisce il contenuto dei contratti di assicurazione, ma tale definizione può essere rinvenuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente, nella sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C- 96/14, punto 34: con il contratto di assicurazione l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto.
- 45 Nella fattispecie oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, sono previsti sia il corrispettivo, sia l'evento dannoso per il consumatore debitore, rappresentato dalla sua mora nel pagamento, ma sembra che non sia specificato alcun rischio, che di solito viene definito come rischio assicurativo. In realtà, il fideiussore garantisce l'eventuale mancato pagamento da parte del consumatore, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno determinato, compreso il rifiuto intenzionale di rimborsare il credito. Questo distingue il contratto in questione, per certi aspetti, dal contratto di assicurazione.
- 46 D'altro canto, il contratto di garanzia con un fideiussore professionista minimizza i rischi per il debitore originario in caso di evento dannoso, rappresentato dal mancato rimborso del credito, e il contratto è di natura onerosa, il che lo rende simile a un'assicurazione. Nella specie ci si può chiedere se, in tal caso, il consumatore, che è il debitore principale, non agisca in qualità di assicuratore nei confronti del creditore originario, fornendogli una garanzia contro i danni, a fronte di un corrispettivo per il garante. Occorre, pertanto, acclarare se un contratto del genere possa ricadere nell'ambito della nozione di «contratto di assicurazione» ai sensi della direttiva 2009/138/CE e se, conseguentemente, il beneficiario di un premio in base a tale contratto non sia soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima.